

REGOLAMENTO ASL OGLIASTRA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

SOMMARIO

- 1) PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI
- 2) FINALITA'
- 3) AMBITO DI APPLICZIONE OGGETTIVO (cosa può essere segnalato)
- 4) AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO (chi può effettuare una segnalazione)
- 5) I CANALI PER LE SEGNALAZIONI
- 6) CHI RICEVE E GESTISCE LE SEGNALAZIONI
- 7) LE TEMPISTICHE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
- 8) RISERVATEZZA E ANONIMATO
- 9) LA GESTIONE DEI DATI PERSONALI
- 10) DIVULGAZIONI PUBBLICHE
- 11) TUTELE E PROTEZIONI
- 12) MISURE DI SOSTEGNO
- 13) SANZIONI
- 14) PUBBLICITA'
- 15) MODIFICHE E ABROGAZIONI
- 16) RINVIO



1) PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Con l'art.1, comma 51 della legge 190/2012 è stato inserito, nell'ambito del d.lgs. 165/2001, un nuovo articolo, il 54-bis "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", c.d. "whistleblower" in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

Il citato art 54-bis è stato di seguito modificato dalla Legge n.179 del 30 novembre 2017 al fine di tutelare in misura maggiore il segnalante garantendo in ogni momento la riservatezza della sua identità.

La legge n.179/2017 è stata poi superata con il Decreto Legislativo n.24/2023, che è l'attuazione della Direttiva UE n.2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La nuova normativa prevede oneri in capo alle organizzazioni pubbliche e private disponendo che, tutti gli enti pubblici prevedano procedure interne per la gestione delle segnalazioni e lo stesso obbligo è in carico anche ai soggetti del settore privato che hanno un modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001 e a tutte le organizzazioni private con almeno 50 dipendenti.

2)FINALITA'

Il presente Regolamento, redatto secondo le indicazioni del D.Lgs. n. 24/2023 e delle Linee Guida di cui alla delibera A.N.A.C. n. 311/2023, in attuazione peraltro di quanto previsto dalla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) dell' ASL Ogliastra 2024/2026, nel paragrafo denominato "Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti e dal Codice di comportamento Aziendale all' art. 7), ha l' obiettivo di fornire al segnalante (whistleblower) chiare indicazioni circa:

<u>l'oggetto, il contenuto, i destinatari e le modalità di trasmissione</u> delle segnalazioni, nonché <u>le forme di tutela offerte</u> dal nostro ordinamento.

3) AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO (cosa può essere segnalato)

All'interno di questa procedura possono essere segnalati fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa. Possono essere riportati anche sospetti qualificati di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di commissione degli stessi.

Come disposto dall'art.2 del D.Lgs n. 24/2023 per "VIOLAZIONI" si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1)illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei punti 3) 4) 5) e 6);



2)condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3) 4) 5) e 6);

3)illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o Nazionali indicati negli allegati al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell' unione Europea indicati nell'allegato alla direttiva(UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4)atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente all'Unione Europea;

5)atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto e la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6)atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3) 4) e 5).

Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte del RPCT o di ANAC.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

E' utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti ad attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.

Non rientrano nel presente regolamento le seguenti segnalazioni:

- Segnalazioni palesemente prive di fondamento;



- Segnalazioni di dominio pubblico o acquisite illegalmente;
- Segnalazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).
- Segnalazioni aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.
- Segnalazioni inerenti al proprio contratto di lavoro, regolate da altre procedure dell'ente.

4) AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO (chi può effettuare una segnalazione)

Per persona segnalante si intende la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Possono effettuare una segnalazione attraverso la procedura le seguenti categorie di soggetti:

- Dipendenti ASL Ogliastra;
- Collaboratori ASL Ogliastra;
- Fornitori, subfornitori ASL Ogliastra e loro dipendenti e collaboratori ;
- Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi che intrattengono rapporti con ASL
 Ogliastra;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti che prestano la propria attività presso ASL Ogliastra;
- Azionisti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate di mero fatto presso ASL Ogliastra;
- Ex dipendenti ASL Ogliastra, ex collaboratori ASL Ogliastra o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza;
- Soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con ASL Ogliastra non sia ancora iniziato.

Le misure di protezione di cui all'art. 19, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 24/2023 si applicano anche:

- ai facilitatori (persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha inoltrato denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha inoltrato la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel



medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente:

 agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha inoltrato denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

5)I CANALI PER LE SEGNALAZIONI:

- INTERNE

Si specifica che è possibile effettuare segnalazioni in forma scritta oppure in forma orale.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023, l'Asl n. 4 Ogliastra, per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta, ha messo a disposizione una piattaforma informatica crittografata, fornita da *Transparency International Italia* e *Whistleblowing Solutions* attraverso il progetto WhistleblowingIT. La piattaforma utilizza *GlobaLeaks*, il principale software open-source per il *whistleblowing*. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa. L'indirizzo web della Asl n. 4 Ogliastra per raggiungere la suddetta piattaforma e formulare le segnalazioni è il seguente: https://aslogliastra.whistleblowing.it/#/

Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione. La gestione del canale di segnalazione è affidata al RPCT e al suo ufficio interno autonomo dedicato, con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione.

Non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

Le segnalazioni interne possono essere effettuate anche in forma orale ed in tal caso, la persona segnalante può contattare il soggetto ricevente, **all'indirizzo mail rpct@aslogliastra.it** richiedendo disponibilità per un eventuale incontro personale. Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia processato.

Tale procedura non garantisce, tuttavia, la stessa riservatezza assicurata con la piattaforma crittografata.



- ESTERNE

Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, la legge consente di effettuare anche segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) secondo le prescrizioni e garanzie previste dagli art, dal 6 all'11, del D-Lgs. N. 24/2023, cui si rinvia, nonché secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida di cui alla delibera A.N.A.C, n. 311/2023.

La persona segnalante può segnalare esternamente all'ente qualora abbia già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito, qualora abbia fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sia dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione o qualora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'ANAC: anticorruzione.it/-/whistleblowing.

6)CHI RICEVE E GESTISCE LE SEGNALAZIONI

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) è il soggetto responsabile alla ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito. Il RPCT può essere coadiuvato da soggetti del suo gruppo di supporto specificamente nominati in atto interno.

Il responsabile o l'ufficio, dopo una valutazione iniziale, svolgono un'attività di accertamento delle informazioni segnalate, anche richiedendo specifiche informazioni ad altri uffici e funzioni interni all'organizzazione.

Il ricevente fornisce riscontri periodici alla persona segnalante e, al termine dell'attività di accertamento, comunica l'esito delle attività di accertamento. Nella comunicazione dell'esito non sono inclusi riferimenti a dati personali relativi all'eventuale soggetto segnalato.

Tra i possibili esiti che possono essere comunicati alla persona segnalante ci sono:

- Correzione di processi interni;
- Avvio di un procedimento disciplinare;
- Trasferimento dei risultati delle attività di accertamento alla procura della Repubblica (e/odella Corte dei conti in caso di danno erariale);
- Archiviazione per mancanza di evidenze.

7)LE TEMPISTICHE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente.

Entro 7 giorni, il soggetto ricevente conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.



Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, il soggetto ricevente comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione.

Ove la segnalazione sia effettuata in forma orale e di cui sia stato redatto verbale, sottoscritto dalla persona segnalante, il riscontro alla persona segnalante rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione i 3 mesi decorrono dalla sottoscrizione.

Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse e nel caso di segnalazione effettuata in forma orale e di cui sia redatto verbale l'RPCT provvede a tenerlo aggiornato sulla evoluzione.

8) RISERVATEZZA E ANONIMATO

Il soggetto ricevente è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione.

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati.

L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità della persona segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei Conti.

Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante.

L'Autorità ritiene infatti che il segnalante debba essere preventivamente informato della eventualità che la sua segnalazione, nel rispetto della riservatezza della sua identità, potrà essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

Nel caso di segnalazioni anonime, il soggetto ricevente non ha conoscenza dell'identità della persona segnalante e potrebbe involontariamente esporlo durante le attività di accertamento.

9)LA GESTIONE DEI DATI PERSONALI

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati (regolamento (UE)2016/679, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51 e regolamento (UE)2018/1725), per un arco di



tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Le LLGG n. 469/2021 non prevedono, quindi, un termine di conservazione delle segnalazioni che sia vincolante per tutte le amministrazioni. Spetta, infatti, a ciascuna di esse, in base alle esigenze specifiche, definire nel PTPCT o nell'atto organizzativo cui il Piano rinvia, modalità e termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati ai fini della procedura di whistleblowing.

Per le segnalazioni ricevute da ANAC, alla luce delle specifiche esigenze e competenze dell'Autorità, è stato previsto un termine minimo di conservazione delle segnalazioni, pari almeno a 10 anni. Nel caso in cui sia instaurato un giudizio, tale termine si prolunga fino alla conclusione del giudizio stesso.

I dati personali, sono conosciuti solo dal soggetto ricevente e, se indicato in specifico atto organizzativo, dai membri dello staff di supporto alla gestione della segnalazione e nel corso delle attività di accertamento le informazioni possono essere condivise con altre funzioni dell'ente in maniera anonimizzata e minimizzata.

10)DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Per "divulgazione pubblica" si intende l'atto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni attraverso mezzi di diffusione di massa, social media, in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

1)La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli art 6 e 11 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dall' art. 10 in merito alle misure previste o adottate per dar seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella segnalazione stessa.

2)Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia



11)TUTELE E PROTEZIONI

In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura.

Viene infatti garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili ritorsioni rientrano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata. Se l'ANAC, una volta effettuati i controlli del caso, dovesse accertare l'adozione di misure discriminatorie o ritorsive, avrà il dovere di provvedere all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di colui che ha posto in essere tali condotte.



L'RPCT, venuto a conoscenza delle possibili discriminazioni o ritorsioni ricevute dal whistleblower a seguito della segnalazione, comunica quanto accaduto:

- al dirigente di grado superiore del dipendente che ha operato la discriminazione e/o ritorsione, affinchè provveda all'adozione di provvedimenti atti a rimediare agli effetti negativi delle azioni da lui compiute;
- 2) all'UPD che valuta la sussistenza degli estremi per avviare un procedimento disciplinare nei riguardi di colui che ha posto in essere discriminazioni/ritorsioni.

La massima tutela al segnalante è altresì garantita anche laddove egli effettui una divulgazione pubblica. Il segnalante può beneficiare di questa garanzia qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) il segnalante ha effettuato una segnalazione interna e/o una segnalazione esterna senza seguito;
- 2) fondati motivi di timori di ritorsione a carico del segnalante o che la segnalazione non possa avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto;
- 3) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

12) MISURE DI SOSTEGNO

E' istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui al comma 1 consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europee, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato

L'autorità giudiziaria ovvero l'autorità amministrativa cui la persona segnalante si è rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può chiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate.

13)SANZIONI

Il Decreto Legislativo n.24/2023, all'art. 21 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'AutoritàNazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul *whistleblowing*.

Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che



calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura.

L'amministrazione può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

14)PUBBLICITA'

Al fine di tutelare il segnalante e al fine di creare un clima di fiducia all'interno dell'amministrazione, il presente regolamento viene pubblicato sia nelle "Disposizioni generali – Atti Generali – Atti amministrativi generali – Regolamenti " della AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE che sulla intranet della ASL Ogliastra.

15) MODIFICHE E ABROGAZIONI

Il presente Regolamento è suscettibile di modifica e/o integrazione in concomitanza con la revisione PIAO e in occasione di nuove e diverse disposizioni normative in materia.

16) RINVIO

Per ogni aspetto non disciplinato dalle presenti indicazioni, si fa rinvio alle norme in materia di cui alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.